

# COMUNE DI PAVAROLO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.10.2024

CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE .....	3
Art. 1 – Campo di applicazione.....	3
Art. 2 – Domanda e rilascio di autorizzazione .....	3
Art. 3 – Interventi urgenti .....	4
Art. 4 – Termine di inizio e ultimazione lavori – dichiarazione di regolare esecuzione .....	4
Art. 5 – Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all’esecuzione dei lavori .....	5
Art. 6 – Garanzie finanziarie.....	6
Art. 7 – Esecuzione d’ufficio .....	7
Art. 8 – Condotta dei lavori .....	7
Art. 9 – Segnaletica.....	7
Art. 10 – Nuove strade e rifacimenti completi della pavimentazione .....	8
Art. 11 – Prescrizioni tecniche.....	9
Art. 12 – Responsabilità.....	9
Art. 13 – Sanzioni .....	9
Art. 14 – Entrata in vigore .....	10
CAPO II – NORME TECNICHE .....	10
Art. 15 – Scavi .....	10
Art. 16 – Riempimenti .....	10
Art. 17 – Ripristino strade in conglomerato bituminoso.....	11
1) Primo ripristino provvisorio .....	11
2) Ripristino definitivo.....	11
Art. 18 – Ripristino strade in autobloccanti .....	12
Art. 19 – Ripristino strade in ghiaia.....	12
Art. 20 – Prescrizioni generali .....	12
Art. 20 – Operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali.....	13

## **CAPO I – NORME AMMINISTRATIVE**

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano Enti, anche pubblici, Società, persone fisiche e persone giuridiche (più avanti anche definiti “concessionari” se gestori di pubblici servizi). Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti.
2. Chiunque effettui interventi sul suolo pubblico deve preventivamente ottenere la prescritta autorizzazione.
3. Per intervento si intende qualsiasi manomissione del suolo pubblico o privato se soggetto a servitù di uso pubblico, diretta all'esecuzione di lavori da parte di privati e di enti o società che gestiscono pubblici servizi.
4. Nessuna manomissione di suolo pubblico può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione dei Servizi Comunali competenti, salvo gli interventi urgenti di cui al successivo articolo 3.

### **Art. 2 – Domanda e rilascio di autorizzazione**

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate dalla competente Area Tecnica.
2. La domanda deve essere redatta su apposito modello predisposto dalla competente Area, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, pena la richiesta di integrazioni che sospende i termini per il rilascio del provvedimento finale.
3. Per l'attività amministrativa tesa alla conclusione del procedimento valgono le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
4. La domanda deve:
  - a) Specificare generalità, codice fiscale o partita IVA e domicilio del richiedente o, nel caso di persone giuridiche, sede sociale e generalità del Legale Rappresentante. Nel caso di concessionari le generalità devono comprendere quelle dell'utente richiedente del servizio.
  - b) Indicare lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla manomissione e i tempi previsti per l'esecuzione.
  - c) essere in regola con le disposizioni sulla marca da bollo per le istanze rivolte alla pubblica amministrazione;
  - d) essere sottoscritta dal richiedente in maniera autografa qualora cartacea o con firma digitale qualora trasmessa in formato elettronico;
5. Alla domanda devono risultare allegati:

- a) elaborati grafici sottoscritti da tecnico dell'Ente (per i concessionari) o da professionista abilitato all'esercizio della professione (per richiedenti privati) composti da:
1. estratto della planimetria catastale in scala 1:1.500, con individuazione della zona oggetto dell'intervento;
  2. planimetria di dettaglio, in scala adeguata (1:200-1:500) opportunamente quotata, in cui siano indicate le dimensioni della manomissione del suolo pubblico, la distanza da punti fissi (ciglio stradale, cordolo del marciapiede, filo di fabbricazione, ecc...), l'area di cantiere e di eventuali depositi;
  3. sezione dello scavo in scala 1: 50
- b) garanzie di cui al successivo art. 6;
- c) copia della RCT dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) documentazione fotografica delle aree interessate eseguita alla data di presentazione della domanda;
- e) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria per il rilascio del provvedimento;
- f) marca da bollo per il rilascio del provvedimento finale.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il richiedente di presentare prima dell'inizio dei lavori:
- a) apposita istanza per l'occupazione del suolo pubblico e il relativo pagamento della tassa di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 s.m.i., se dovuta;
  - b) documentazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'art. 90 c. 9 lett. c) del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81.

### **Art. 3 – Interventi urgenti**

1. Nei casi in cui l'intervento presenti carattere di estrema urgenza e improcrastinabilità tali da porre a repentaglio la pubblica incolumità e/o sicurezza e/o l'erogazione di servizi di primaria importanza, gli interessati possono dar corso alla manomissione del suolo anche senza la preventiva autorizzazione.
2. Gli interessati dovranno comunque, contestualmente all'inizio dei lavori, darne comunicazione su apposito modello predisposto dalla competente Area Tecnica al Comando di Polizia Municipale e all'Area Tecnica, ad eccezione degli interventi riguardanti servizi di pubblica utilità già autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
3. Tale comunicazione deve essere regolarizzata con la presentazione della documentazione prevista al precedente art. 2 c. 4 entro giorni 5 dall'inizio dei lavori. Trascorso il termine senza che gli interessati abbiano trasmesso la documentazione richiesta dal Regolamento, l'intervento verrà considerato come eseguito in assenza di autorizzazione.

4. Il rilascio della successiva autorizzazione comunale si sviluppa nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva e detta le condizioni per i ripristini.

#### **Art. 4 – Termine di inizio e ultimazione lavori – dichiarazione di regolare esecuzione**

1. I lavori dovranno essere iniziati entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ultimati, con il ripristino provvisorio, entro 15 giorni dalla data di inizio lavori, fatti salvi casi di particolare complessità, per i quali potranno essere valutati dagli uffici competenti tempistiche diverse su comunicazione del richiedente.
2. Prima di iniziare i lavori, se nell'area oggetto di intervento sono presenti sottoservizi, gli interessati devono dare avviso a tutti gli altri concessionari del suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non sia recato nocumento ai cavi, alle tubazioni ed ai manufatti esistenti.
3. Se la manomissione interessa sedimi privati, gli interessati devono richiedere preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.
4. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito entro un lasso di tempo intercorrente tra tre mesi e sei mesi dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio, in relazione all'ottimale compattazione e stabilizzazione dell'area escavata.
5. La data di inizio lavori deve essere comunicata su apposito modulo predisposto dall'Area Tecnica, compilato in ogni sua parte.
6. La data di ultimazione dei lavori di manomissione e del ripristino provvisorio deve essere comunicata su apposito modulo predisposto dall'Area Tecnica.
7. La data di ultimazione dei lavori del ripristino definitivo deve essere comunicata su apposito modulo predisposto dall'Area Tecnica, unitamente alla certificazione di regolare esecuzione degli interventi, sottoscritti da tecnico dell'Ente (per i concessionari) o da professionista abilitato all'esercizio della professione (per richiedenti privati).
8. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, devono essere sottoscritte dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei lavori (se nominato) e dall'Impresa esecutrice.
9. Sono vietate le varianti in corso d'opera non espressamente autorizzate. Sono considerati realizzati in assenza di autorizzazione gli interventi che abbiano comportato l'esecuzione di lavori con dimensioni differenti da quanto riportato nella richiesta, salvo quanto riportato al successivo comma 10 sulle "tolleranze", e i ripristini effettuati con modalità non conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione.
10. Per "tolleranza" si intende la diversità in più o in meno tra la dimensione nominale definita dagli elaborati grafici progettuali e le dimensioni effettive realizzate nell'esecuzione, cioè quell'intervallo di errore entro il quale la quota effettiva si ritiene corrispondente a quella nominale. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto violazione le difformità verificatesi in sede di

realizzazione a lavori ultimati, a condizione che non eccedano il  $\pm 2\%$  delle misure contenute negli elaborati grafici progettuali autorizzati.

11. Eventuali varianti in corso d'opera, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 10, dovranno essere espressamente autorizzate preliminarmente alla loro esecuzione.
12. Le infrastrutture posate nel sottosuolo sono di proprietà dei concessionari che sono responsabili della manutenzione e ne devono curare nel tempo la corretta conservazione.
  - Il concessionario è tenuto a rimuovere a sue spese le infrastrutture dismesse e non più utilizzate qualora il Comune lo richieda per motivi di pubblica utilità.
  - Il concessionario è tenuto, su richiesta del Comune, a spostare o modificare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per la realizzazione di opere pubbliche o per modifiche della sistemazione stradale. Gli oneri relativi ai lavori necessari per tali spostamenti e/o modifiche saranno rimborsati dal Comune al concessionario sulla base di un progetto redatto dal concessionario e preventivamente approvato dal Comune con computo metrico dedotto dall'elenco prezzi della Regione Piemonte.

#### **Art. 5 – Revoca, sospensione, proroga e rinuncia all'esecuzione dei lavori**

1. È facoltà dei Servizi Comunali competenti, per ragioni di pubblica utilità e di pubblica sicurezza, revocare o sospendere le autorizzazioni già rilasciate anche a lavori già iniziati; il titolare dell'autorizzazione deve a sua cura e spese provvedere alla chiusura dello scavo nei termini fissati.
2. Il termine per l'esecuzione dei lavori può essere prorogato da parte dell'Area Tecnica su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione. La durata della proroga è riportata nel provvedimento con cui è concessa. Le proroghe devono essere richieste prima della scadenza; in caso contrario l'interessato è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione.
3. Il richiedente ha facoltà di rinunciare all'esecuzione dei lavori. In questo caso non sarà rimborsata la somma versata quali diritti di segreteria per il rilascio del provvedimento

#### **Art. 6 – Garanzie finanziarie in capo ai concessionari**

1. A garanzia degli esatti adempimenti prescritti nell'autorizzazione comunale il titolare della stessa dovrà prestare, al momento della domanda, una cauzione fissata in:
  - a. € 800,00 per superfici di manomissione fino a mq 5,00;
  - b. € 800,00 + €/mq 80,00 per ogni mq di superficie aggiuntiva ai 5,00 mq;
  - c. € 30,00 per ogni mq di superficie relative ad area di cantiere o di deposito;
2. È facoltà di Enti e Società che gestiscono i servizi pubblici sostituire la garanzia di cui al comma 1 richiesta per ogni singola domanda, con una unica cauzione annuale del valore di:

- a. € 10.000 qualora si presuma di effettuare nell'anno interventi plurimi di manomissione per superfici complessivamente inferiori a 100 mq;
  - b. € 25.000,00 qualora si presuma di effettuare nell'anno interventi plurimi di manomissione per superfici complessivamente superiori a 100 mq.
3. La cauzione viene versata presso la Tesoreria comunale in contanti, con bonifico bancario o con assegno circolare, o in alternativa potrà essere costituita polizza bancaria o assicurativa della validità di anni uno. In caso di lavori di durata superiore a tale termine, il titolare dovrà presentare entro 30 gg. dalla scadenza della polizza, idonea garanzia ai sensi dei precedenti commi, della validità di un ulteriore anno.
4. Essa viene svincolata automaticamente dopo un anno dalla data di costituzione della polizza, salvo che l'Area Tecnica non ne chieda l'escussione per inadempimento del richiedente.
5. I soggetti inadempienti non possono conseguire nuove autorizzazioni fino a che non abbiano provveduto ad eseguire le prescrizioni impartite dall'Area Tecnica ed eventualmente a risarcire i danni provocati.
6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 7 – Esecuzione d'ufficio**

1. Qualora i lavori o i ripristini non siano conformi all'autorizzazione o non siano stati eseguiti a regola d'arte, l'Amministrazione diffiderà i titolari dell'autorizzazione ad eseguire i necessari interventi assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvederà direttamente alla loro esecuzione, in danno del titolare dell'autorizzazione, per mezzo di impresa appositamente incaricata e l'Amministrazione si rinvierà delle spese sostenute dando corso all'incameramento totale o parziale della cauzione di cui al precedente art. 6.

#### **Art. 8 – Condotta dei lavori**

1. Prima di iniziare i lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno provvedere ad avvisare tutti in concessionari del suolo e del sottosuolo interessati alla zona dell'intervento, con i quali dovranno essere concordate tutte le misure da adottarsi allo scopo di evitare danni a cavi, tubazioni, manufatti, manto stradale, alberate, aree a verde, banchine, scarpate, fossi e pertinenze in genere.
2. I lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
3. In caso di danni a cavi, tubazioni, manto stradale e manufatti, il titolare dell'autorizzazione ne dà tempestiva comunicazione all'Ente gestore / proprietario e all'Amministrazione, che prescriveranno le

modalità necessarie per l'esecuzione dei lavori di ripristino.

4. Gli oneri conseguenti sono a carico dell'autorizzato.
5. Le manomissioni effettuate in assenza o in difformità dell'autorizzazione, oltre ad essere sanzionate come previsto da Regolamento, dovranno essere regolarizzate con apposita domanda di mantenimento allegando tutta la documentazione prevista dall'art.2. L'Amministrazione Comunale, valutata tale istanza, si riserva di autorizzare l'opera eventualmente condizionata a prescrizioni.

### **Art. 9 – Segnaletica**

1. I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale. Qualora si renda necessario modificare anche temporaneamente la circolazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere l'emissione della necessaria ordinanza agli Uffici comunali.
2. Durante l'esecuzione deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Nuovo Codice delle Strada e leggi complementari e s.m.i.).
3. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere installato un cartello indicante:
  - a. "Lavori eseguiti per conto di ..." accompagnata dalla denominazione della Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori;
  - b. titolare dell'autorizzazione;
  - c. estremi dell'autorizzazione;
  - d. impresa esecutrice;
4. Inoltre, durante l'esecuzione dei lavori è obbligatorio tenere l'autorizzazione in cantiere ed esibirla a richiesta dei soggetti a cui è demandata la vigilanza.

### **Art. 10 – Nuove strade e rifacimenti completi della pavimentazione**

1. Qualora l'Amministrazione proceda al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla costruzione di una nuova strada, ne dà tempestiva comunicazione ai vari enti o società di servizi al fine di provvedere all'effettuazione dei lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo stradale. A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione devono essere presentate entro il termine indicato nella comunicazione.
2. L'Amministrazione deve inoltre informare la cittadinanza interessata al fine di permettere ai cittadini di richiedere in tempo utile eventuali allacciamenti o interventi vari.
3. Di norma l'Amministrazione non rilascia alcuna autorizzazione di manomissione per un periodo di 1 anno sulle strade di nuova costruzione o su quelle su cui si è proceduto al rifacimento della pavimentazione. Eventuali interventi urgenti non programmabili ed improrogabili potranno essere autorizzati con le seguenti prescrizioni:

- a. Strade di larghezza inferiore o uguale a m t. 4.00:
    - i. ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm. 3) per l'intera carreggiata stradale previa fresatura;
    - ii. ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente, senza bombature, avvallamenti slabbrature;
    - iii. non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni d'acqua;
    - iv. pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.
  - b. Strade di larghezza superiore a m t. 4.00:
    - i. ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm. 3) per metà carreggiata stradale previa fresatura; ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente, senza bombature, avvallamenti o slabbrature;
    - ii. non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni d'acqua;
    - iii. pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro devono essere riposizionati in quota.
  - c. Marciapiedi: ripristino del tappeto di usura per l'intera larghezza, previa scarifica, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, ecc. e riposizionamento di eventuali cordoli, bocche di lupo e pozzetti interessati dallo scavo. Nel caso di ripristino su aree costituite da autobloccanti o mattonelle, si rimanda all'osservanza di quanto prescritto al successivo art. 18.
  - d. Scavi trasversali: in caso di ripetuti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento completo di tutta la pavimentazione della strada stessa interessata ogni qualvolta vengano rifatti tutti gli allacciamenti alle utenze private o, in alternativa, quando gli scavi e/o manomissioni si ripetono a distanze inferiori a mt. 10.00.
4. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più titolari di autorizzazioni, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino, secondo la soluzione di ripristino definitivo ritenuto dall'Amministrazione tecnicamente e dimensionalmente più idonea.

### **Art. 11 – Prescrizioni tecniche**

1. La manomissione e l'esecuzione degli scavi e relativi ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte a cura e spese del titolare dell'autorizzazione secondo le prescrizioni tecniche generali e particolari impartite dall'Amministrazione, in funzione della tipologia di pavimentazione, di intervento e delle disposizioni contenute nel Capo II del presente Regolamento.

## **Art. 12 – Responsabilità**

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile per qualsiasi evento che procuri danni ai lavoratori ed a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di manomissione suolo.
- ~~2.~~ Il titolare dell'autorizzazione rimane responsabile penalmente e civilmente degli avvallamenti e di ogni degrado alla pavimentazione che si verifichi sull'area dell'intervento e nelle zone limitrofe, compresa l'area di cantiere, a causa dei lavori da essa eseguiti, per un anno dalla data di ~~presentazione della istanza di manomissione.~~ esecuzione dei lavori.

## **Art. 13 – Sanzioni**

1. La realizzazione di cantieri stradali, anche temporanei o di depositi non autorizzati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21 del Codice della Strada (D.Lgs. 286/12 e s.m.i.).
2. L'inosservanza del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

## **Art. 14 – Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si demanda alla normativa nazionale vigente.

## **CAPO II – NORME TECNICHE**

### **Art. 15 – Scavi.**

1. La rottura della pavimentazione bituminosa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando macchine a disco rotante.
2. La rimozione della pavimentazione lapidea in autobloccanti o lastre dovrà essere eseguita esclusivamente a mano. Gli elementi rimossi dovranno essere accuratamente puliti e accatastati nell'area di cantiere indicata in sede di autorizzazione. Le mattonelle laterali, non interessate dalla manomissione dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiale bituminoso o calcestruzzo che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
3. Lo scavo dovrà essere effettuato a sezione trapezoidale e la posa di condutture e manufatti dovrà essere effettuata a profondità minima di mt. 1,00 misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto.
4. Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.

5. Lo scavo in prossimità di alberature dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a mt. 2,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e mt. 1,00 dagli arbusti; in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante (scavo a mano).
6. Gli scavi dovranno essere tenuti sotto continua sorveglianza del titolare dell'autorizzazione, per evitare scoscendimenti o implosione dei cigli di scavo.

#### **Art. 16 – Riempimenti.**

1. Il riempimento dello scavo dovrà essere realizzato esclusivamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm ciascuno, con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con piastra vibrante calata nello scavo. Il materiale di rinterro della bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto per uno spessore non inferiore a 10 cm. Gli ultimi 20 cm dovranno essere di misto naturale stabilizzato con costipazione meccanica finale a mezzo di rullo vibrante.

#### **Art. 17 – Ripristino strade in conglomerato bituminoso.**

##### **1) Primo ripristino provvisorio.**

1. Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato occorrerà verificare che la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo risulti regolare. Nel caso non lo fosse, occorrerà eseguire il taglio della pavimentazione con apposita macchina operatrice a lama rotante in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni dovute al cedimento delle zone manomesse.
2. Il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa dovrà avvenire mediante la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso (tout-venant) dello spessore di cm. 13, steso a mano o a macchina con successivo compattamento meccanico a mezzo rullo o piastra vibrante ammessa per scassi inferiori a 2 mq.
3. Il ripristino provvisorio dovrà essere mantenuto sotto continua verifica del titolare dell'autorizzazione e tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

##### **2) Ripristino definitivo.**

1. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito mediante la ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm.3 e della larghezza minima pari a metà della carreggiata stradale per gli scavi longitudinali, e della larghezza minima di mt. 3.00, per gli scavi trasversali, per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura a freddo da estendersi nel tratto interessato dai lavori. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata

deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza variazioni quota, bombature, avvallamenti, slabbrature che possano produrre sobbalzi o ristagni sulla pavimentazione.

2. La sigillatura delle zone perimetrali del ripristino dovrà essere eseguita con bitume liquido modificato colato a caldo previa pulizia – asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica.
3. Dovranno inoltre essere ripristinati i marciapiedi manomessi con la sostituzione di eventuali cordoli danneggiati.
4. Nella fase di ripristino dovrà essere usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.
5. Dovranno essere ripristinate le pertinenze stradali oltre alla segnaletica stradale verticale ed orizzontale manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 18 – Ripristino strade in autobloccanti.**

1. Le pavimentazioni in mattonelle in c.l.s. dovranno essere posate su sottofondo stabilizzato. In superficie la ghiaia dovrà avere una granulometria di circa 1 cm. Qualora il piano di posa delle mattonelle fosse originariamente costituito da massetto in c.l.s. dovrà essere ripristinato il massetto in c.l.s. 325 RcK 200 per uno spessore di cm.10 compresa maglia elettrosaldata diam. 5 mm., maglia cm. 20 x 20 opportunamente collegato ai tratti limitrofi di massetto non manomesso.
2. A ripristino avvenuto, il piano di calpestio dovrà risultare continuo e privo di dossi o avvallamenti.
3. Gli interstizi fra un elemento e l'altro dovranno essere intasati con sabbia.
4. Il ripristinato del marciapiede manomesso dovrà essere effettuato in modo tale da raccordare eventuali sconessioni presenti sul piano di calpestio tangenti alla zona oggetto di manomissione.
5. Nella fase di ripristino sia usata la massima cautela de evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.
6. Ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
7. Tutte le fasi debbono essere eseguite a regola d'arte.

#### **Art. 19 – Ripristino strade in ghiaia.**

1. Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal Concessionario dovrà esser fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume stabilizzato, di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei mediante rullatura. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto.

#### **Art. 20 – Prescrizioni generali.**

1. Devono essere utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici presenti.
2. Tutti i pozzetti / chiusini dovranno essere mantenuti perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi realizzati dall'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.
4. I titolari delle autorizzazioni sono responsabili per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o della manomissione del sottosuolo pubblico.
5. I titolari dell'autorizzazione restano responsabili, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verifichino sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti.
6. Al fine di individuare il proprietario del sottoservizio nel caso di future manomissioni del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto con indicato la relativa denominazione o nastro colorato.
7. Le opere in attraversamento dovranno essere realizzate prevedendo manufatti o tubazioni camicia in modo da consentire gli interventi di manutenzione senza manomettere il manto stradale.

#### **Art. 21 – Operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali.**

1. Le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo per la posa di infrastrutture digitali nel suolo pubblico o privato se soggetto a servitù di uso pubblico sono regolate dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 ottobre 2013 (vedi allegato *DM\_GU\_244\_17-10-2013.pdf*). Per quanto riguarda le norme amministrative anche per la posa delle infrastrutture digitali valgono le norme amministrative (CAPO I) del presente regolamento di manomissione suolo pubblico.